

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI NEI CENTRI URBANI.

ART. 1

Le indicazioni previste dal presente Regolamento si applicano agli immobili ricadenti sull'intero territorio comunale.

ART. 2

Tutti gli immobili, composti da più unità abitative che già possiedono o che installano impianti centralizzati per la ricezione dei tradizionali programmi TV, utilizzino antenne paraboliche collettive anche per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive satellitari.

ART. 3

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia, del decoro, dell'aspetto estetico e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

ART. 4

E' vietata l'installazione di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con gli Uffici comunali competenti le soluzioni più adeguate.

ART. 5

E' vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di organizzazioni od enti pubblici - l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva dal piano delle pubbliche vie ad immobili vincolati ai sensi della legge 1089/1939 o comunque sottoposti alla tutela della Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici.

ART. 6

L'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni televisive satellitari, di cui al presente regolamento, è assoggettata a semplice "comunicazione" scritta - secondo apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente - indirizzata al Sindaco del Comune, corredata dai dati descrittivi contenenti gli elementi necessari per consentire valutazione - di conformità al presente regolamento - da parte dell'ufficio competente.

ART. 7

Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari, l'ufficio competente può intimarne l'adeguamento, procedendo in caso di inadempienza, alla rimozione delle stesse a spese del responsabile dell'abuso.

ART. 8

Le antenne paraboliche - in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale - non devono avere di norma un diametro superiore a 120 cm. Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni di dette antenne potranno essere valutate con gli Uffici comunali competenti.

ART. 9

Le antenne paraboliche devono essere di colore compatibile con quello del tetto.

ART. 10

Sul disco dell'antenna parabolica - a garanzia ed affidabilità del prodotto - è autorizzata, con una dimensione non superiore ad un decimo della superficie complessiva dell'antenna, la presenza del logo del costruttore e/o dell'importatore della stessa.

ART. 11

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti.

ART. 12

Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore storico - artistico.